



CITTÀ DI MESSINA
Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici

prot. n. _____

del 25.08.2020

**Spett.le Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
Provincia di Messina
oappc.messina@archiworldpec.it**

e p.c.

**al Sig. Sindaco
al Sig. Assessore Urbanistica
al Sig. Direttore Generale**

Oggetto: Riscontro nota vs prot. 863/2020 del 24.08.2020 prot. Comune 190809 del 24.08.2020.

In riferimento alla nota in oggetto si significa e chiarisce quanto segue:

1. Quanto alla richiesta di accedere in tempi brevi agli atti/fascicoli dipartimentali, per meglio adire al c.d. Decreto Rilancio (Bonus 110%), si fa presente che, come già più volte ribadito nel corso dei recenti incontri, questa Amministrazione ha in corso le procedure per la digitalizzazione degli atti presenti nell'archivio storico dipartimentale. Nelle more della completa digitalizzazione che consentirà una rapida consultazione degli atti è stato implementato il personale assegnato al servizio Archivio. Si resta in attesa - così come concordato nel corso dell'ultimo incontro alla presenza di codesto Ordine, dell'Assessore al ramo ed anche dell'Ordine degli Ingegneri - della proposta di convenzione per l'utilizzo di personale degli Ordini professionali per potenziare ulteriormente il servizio Archivio.
2. Per quanto concerne la lamentata modifica del modello di fine lavori, è utile richiamare gli atti recentemente adottati dall'A.C., ovvero:
 - a) **L'Ordinanza Sindacale n. 244 del 28.10.2019** (non istruita da questo Dipartimento), adottata ai sensi dell'art. 50 c.5 del TUEL 267/2000, con la quale, tra l'altro, si disponeva che il Dipartimento Edilizia Privata procedesse alla realizzazione di una banca dati per il censimento di tutte le autorizzazioni all'allaccio alla pubblica fognatura esistente e di quelle in corso di approvazione, causa accertamento da parte dell'AMAM di numerosi sversamenti di liquami nella rete acque bianche e/o nei torrenti cittadini. A seguito dell'adozione della O.S. n. 244/2019, il RuP convocava un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione degli uffici comunali coinvolti. In tale contesto si è convenuto la necessità di aggiornare il modello SCA, in uso dal 30 giugno 2017, inserendo i riferimenti relativi agli allacci. In conseguenza di ciò è stato deciso, di comune accordo, di integrare la comunicazione di fine lavori degli allegati 1 e 2, secondo le modalità previste dall'art. 18 c. 2 della L. 241/90 che recita testualmente: "*I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.*"
 - b) **Con la delibera di G.C. n. 184/2020** sono stati approvati i nuovi modelli SCA, di Fine Lavori e il modello RTCS per il comportamento strutturale degli edifici. Detta delibera è stata preceduta da due Tavoli Tecnici ai quali sono stati invitati tutti gli ordini professionali interessati e i rappresentanti di categoria. I relativi verbali sono stati trasmessi a tutti i soggetti precedentemente invitati tramite le PEC istituzionali di ognuno. Ad ogni buon fine al primo tavolo tecnico del 6 novembre 2019 ha partecipato un rappresentante di codesto spettabile Ordine.

A tal proposito, si ritiene utile far notare che con Nota di indirizzi ANCI - Prot. 132405 del 25/5/2017, susseguente la succitata conferenza Stato Regioni Enti Locali, sono state chiarite le competenze in capo alle Regioni e Comuni nell'apportare eventuali modifiche alla modulistica standardizzata. Si riporta un breve stralcio recante "Tutto quello che non può più essere richiesto

a cittadini e imprese": *Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990 (o art 43 del DPR 445 del 2000)). E' altresì utile ricordare che il modello di fine lavori, assunto in conferenza permanente Stato Regioni Enti Locali del 4 maggio 2017, diversamente dai modelli DIA, SCIA, CIL CILA e SCA c.d. "modelli provvedimentali" è l'unico che non ha rango di modello "provvedimentale";*

3. Quanto alla contestazione per gli allegati al fine lavori elencati ai punti 1/6 della nota che si riscontra, ritenuti non dovuti, si ricorda che (1) la certificazione di collaudo è da sempre ricorrente negli interventi assoggettati a DIA e SCIA. La richiesta di documentazione fotografica (2) rientra tra le discrezionalità consentite ai comuni dalla nota ANCI, poiché finalizzata a snellire l'attività di controllo evitando il ricorso ai sopralluoghi anche a campione presso i cantieri o gli immobili dei privati. Per gli allacci (punti 3-4-5) si è già risposto sopra. Riguardo la ricorrenza dell'asseverazione di rendimento energetico (6) si richiama l'art. 8 c. 2 Dlgs 192/05 a mente del quale *"La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."*
4. Quanto al lamentato mancato invio della O.S. n. 244/2019 a codesto Ordine (fermo restando che, come esposto, la precitata Ordinanza non è stata istruita da questo Dipartimento), è appena il caso di ricordare che il provvedimento risulta liberamente consultabile sul sito web del Comune alla pagina "Amministrazione Trasparente" ove viene inserito alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. Quanto al richiamo sul rispetto dei tempi dei procedimenti, si fa rilevare che i procedimenti di parte (SCIA, DIA, CILA e SCA) avanzati presso questo Dipartimento sono istruiti e definiti nei tempi assegnati agli stessi dalle normative, mentre per l'adozione del provvedimento di PdC i tempi sono dettati dall'art. 20 c. 8 DPR 380/01;
6. Relativamente alla problematica più volte affrontata, legata all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per gli interventi realizzati ex art. 20 L.R. 4/2003, l'Ex Dipartimento Edilizia Privata con note prot. 119276 del 12.04.2019 e prot. 127479 del 19.04.2019 ha chiarito in maniera esaustiva il corretto ambito di applicazione.
7. Per quanto concerne le questioni relative ai procedimenti per le valutazioni di incidenza, come esposto nell'ultimo incontro, si informa che questa Amministrazione in relazione alla procedura EU-PILOT ha di recente acquisito dal proprio consulente ambientale lo "studio di approfondimento" allo stesso commissionato a seguito di specifica richiesta dell'Autorità regionale alla quale è stato trasmesso con nota prot. n. 162946 del 17.07.2020, senza ad oggi ricevere alcun riscontro.

Nel prossimo incontro già programmato, il Dipartimento è disponibile per confrontarsi per la ricerca di eventuali soluzioni condivise.

In attesa dell'incontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



IL DIRIGENTE

(ing. Antonio Gardia)